

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

116 c.p.c.: è prudente apprezzamento, non libero convincimento. Prova per presunzioni: valutazione analitica degli elementi indiziari + valutazione complessiva

Prevedendo espressamente il criterio del prudente apprezzamento e non già quello del libero convincimento, il legislatore ha voluto sì demandare alla discrezionalità del giudice il giudizio circa l'attendibilità dell'esito della prova, non già alla discrezionalità assoluta dello stesso. In particolare, infatti, si rileva come il prudente apprezzamento nella valutazione delle prove libere deve essere pur sempre esercitato in ossequio alla clausola generale della prudenza che rimanda ai generali principi di ragionevolezza del giudizio.

In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione

analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

NDR: per approfondimenti si veda VIOLA, [Più probabile che non VS prudente apprezzamento](#); in senso conforme alla seconda massima Cass. n. 9059 del 12.04.2018.

Tribunale di Forlì, sentenza del 19.3.2020

...omissis...

L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta, in particolare, con riferimento alla domanda riconvenzionale relativa al diritto ai compensi professionali in capo a *omissis* per l'attività prestata a favore di *omissis*.

Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).

Dagli atti del presente giudizio emerge la prova dell'inadempimento di *omissis* con riferimento all'obbligazione di pagare i canoni per il godimento di tali spazi. Parte opposta ha, infatti, provveduto ad offrire in comunicazione, tanto in sede monitoria, quanto nella fase di merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo contrattuale in forza del quale tale pretesa creditoria trova fondamento ovvero il contratto di service stipulato tra le parti in data 24.04.2012 (cfr. doc. n. 1 monitorio), nonché una scrittura privata, che quanto meno per quanto riguarda le somme dei canoni di affitto insoluti, configura un riconoscimento di debito per la somma di euro 10.920,00 nei confronti di *omissis* da parte di *omissis*, che ha sottoscritto tale documento in data 28.02.2014 e non ha, nel presente giudizio, mai disconosciuto lo stesso (cfr. doc. n. 2 monitorio).

Inoltre, si osserva ulteriormente come tali documenti prodotti dalla parte unitamente al proprio ricorso per decreto ingiuntivo non sono stati da parte opponente specificamente contestati - ciò non emerge né dall'atto di citazione in opposizione né dal verbale di prima udienza - e peraltro costituiscono circostanze che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..

Non vi è dubbio, dunque, in merito alla debenza di tali somme da parte di *omissis*.

In particolare, con riferimento alla scrittura privata del 28.02.2014, parte opponente sostanzialmente si limita a contestarne la natura, deducendone la natura di accordo di risoluzione del precedente contratto a carattere novativo in quanto espressamente le parti si obbligano a determinare in via pattizia le modalità di pagamento di tali somme ovvero testualmente prevedono che "il pagamento di tali somme sarà definito con scrittura a parte" (cfr. doc. n. 2 monitorio).

La deduzione di parte opponente di aver successivamente concluso un accordo con *omissis* prevedendo una sostanziale compensazione del credito per canoni di locazione con il controcredito di volta in volta maturato in capo a Ba. Si. è sostanzialmente avallata sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria orale condotta.

A tal proposito, si ricorda che in tema di principio di libero convincimento del giudice, si rende opportuno brevemente precisare che ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c. "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento".

Prevedendo espressamente il criterio del prudente apprezzamento e non già quello del libero convincimento, il legislatore ha voluto sì demandare alla discrezionalità del giudice il giudizio circa l'attendibilità dell'esito della prova, non già alla discrezionalità assoluta dello stesso. In particolare, infatti, si rileva come il prudente apprezzamento nella valutazione delle prove libere deve essere pur sempre esercitato in ossequio alla clausola generale della prudenza che rimanda ai generali principi di ragionevolezza del giudizio.

Come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il principio del libero apprezzamento implica che nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che fuori dai casi di prova legale, sono tutte valutabili liberamente dal giudice di merito, anche se a carattere indiziario, per essere poste a fondamento del suo convincimento (cfr. ex multis già Cass. n. 2394/2008). Il criterio generale in tema di valutazione delle prove è che il giudice proceda ad una valutazione globale delle risultanze processuali, nel quadro di una indagine unitaria ed organica (cfr. Cass. n. 12912/2004) e nel far ciò si ricorda che il giudice non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionate specificamente in sentenza, sono logicamente incompatibili con la decisione dedotta (cfr. Cass. n. 17097/2010).

Inoltre, sempre in materia di mezzi di prova e del relativo potere di prudente apprezzamento in capo al giudice si precisa che il nostro ordinamento processuale conosce la figura della presunzione semplice, mezzo di prova che si fonda sull'operazione logico induttiva che il giudice compie, attraverso un ragionamento inferenziale ovvero quando da un fatto noto, il cd. indizio, trae le conseguenze per un fatto ignorato, come indicato espressamente dall'art. 2727 c.c..

Al pari delle prove orali, anche le presunzioni semplici sono soggette al prudente apprezzamento del giudice ed in particolare l'art. 2729 c.c. statuisce che "le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".

A queste condizioni la presunzione sostanzialmente può attribuire un adeguato grado di probabilità, in base al generale principio dell'id quod plerunque accidit, in ordine alla sussistenza del fatto da provare (cfr. Cass. n. 9225/2005).

Pertanto, "in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi" (cfr. Cass. n. 9059 del 12.04.2018).

Tutto ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, non vi è dubbio che tra la geometra *omissis* e la società *omissis* vi fossero accordi in merito allo svolgimento da parte della professionista intellettuale di prestazioni a favore dell'odierna opposta in termini di presentazione dei propri clienti, di partecipazione alla conclusione di accordi commerciali tra i clienti e la *omissis* per l'acquisto di materiali e per la fornitura e la posa in opera degli stessi, nonché di consulenza del cliente tanto nella fase progettuale che nella successiva fase di esecuzione del progetto.

Ciò emerge chiaramente sulla base di plurimi indici tutti convergenti nel provare un sostanziale rapporto negoziale di collaborazione tra le parti del presente giudizio *omissis*.

Alla luce dei principi appena ricostruiti, si ritiene che il compenso per le prestazioni di servizi svolte per conto di *omissis*, come indicate da parte opponente nel proprio atto introduttivo e successivamente documentate con relativa produzione documentale in seconda memoria – parte opponente, infatti, ha offerto in comunicazione documenti attestanti il calcolo delle competenze effettuato sì direttamente dalla professionista, ma in linea con la guida alla compilazione delle parcelle Consiglio Nazionale Architetti/Geometri, nonché altra documentazione comprovante l'attività svolta dalla stessa (disegni tecnici, schizzi, preventivi e fotografie) -, non sia stato specificamente contestato da parte opposta ed, in ogni caso, non appaia smentito dall'istruttoria orale condotta, che anzi ne ha confermato la debenza, in relazione all'attività effettivamente svolta.

Occorre, infatti, ribadire che proprio i testimoni escussi, in gran parte clienti delle prestazioni effettivamente rese dalla professionista, hanno confermato in più occasioni il rapporto contrattuale che legava *omissis* e *omissis*, risultando dunque adeguatamente assolto l'onere della prova in capo al professionista in merito al conferimento dell'incarico, dello svolgimento della relativa attività.

Ciò puntualmente accertato, al contrario, si rileva che la congruità delle somme richieste in relazione all'attività prestata non sia circostanza specificamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da parte opposta, che si è limitata sostanzialmente a contestare l'esecuzione dell'attività professionale e ancora prima l'esistenza di un rapporto negoziale in tal senso tra le parti.

Sempre a tal proposito, si rileva invece che parte opposta non è stata in grado di fornire precisa e dettagliata contestazione in merito ai rapporti commerciali intercorsi all'epoca dei fatti né la prova di un eventuale fatto estintivo della pretesa, come ad esempio di un effettivo pagamento del proprio debito per i servizi e le prestazioni ricevute, come documentato in atti.

In conclusione e in sintesi, alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta adeguatamente provato, per un verso, il credito di *omissis* nei confronti di *omissis* a titolo di canoni di locazione degli spazi da quest'ultima goduti, nonché parimenti provato è il controcredito di *omissis* nei confronti di *omissis* per l'attività professionale dalla stessa svolta a favore di quest'ultima.

Tutto ciò premesso ed accertato, è necessario ora effettuare una rideterminazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta emerge che le somme oggetto di ingiunzione in fase monitoria non siano più materialmente dovute, dovendo essere detratte dal maggior controcredito vantato della stessa opponente nei confronti di *omissis*.

Sul punto si ricorda l'orientamento della giurisprudenza in base al quale "quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione propria, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.

Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione impropria, pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione propria, non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale" (cfr. anche Cass. n. 4825 del 19.02.2019).

E' necessario, dunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto *omissis*.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione di *omissis*;

revoca il decreto ingiuntivo *omissis*; accerta che il credito *omissis* ammonta ad euro 10.920,00; accerta che il credito *omissis* ammonta ad euro 14.250,00; condanna *omissis* a pagare all'opponente *omissis* la somma di euro 3.330,00, quale somma omnicomprensiva, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo; dispone che le somme documentate pagate in corso di causa, all'esito della concessione della provvisoria esecuzione, devono essere restituite da *omissis*; compensa integralmente le spese di lite del presente procedimento tra le parti.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

